

Regolamento di attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, gli articoli da 23 a 26, che istituiscono il Ministero dell'economia e delle finanze e ne disciplinano l'ordinamento, nonché gli articoli da 56 a 74, che istituiscono e disciplinano le Agenzie Fiscali e il loro rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –serie generale – n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2006);

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, trasferimenti di dati all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 196/2003, di interconnessione, raffronti e diffusione;

Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per

il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Acquisito in data 8 febbraio 2007 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la delibera n. 407 del 28 novembre 2007 del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità di interesse pubblico nel medesimo individuate, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

(Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. Le schede, di cui all'allegato, sono parte integrante del presente regolamento. Nell'allegato contenente tante schede per quanti sono i trattamenti individuati all'interno dell'Agenzia delle Entrate sono, in particolare, identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimenti di dati all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 196/03 e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto

delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente regolamento sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate
F.to Massimo Romano

ALLEGATO N. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
Scheda n. 1
<p align="center">FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO</p> <p>Gestione del rapporto di lavoro. Erogazioni e contributi. Benefici economici ed abilitazioni. Artt. 68 e 112 del Codice.</p>
<p align="center">DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO</p> <p>Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.</p>
<p align="center">FONTE NORMATIVA</p> <p>D.P.R. 487/1994, Legge 68/1999, Legge 113/1985, Legge 407/1998, D.Lgs. 165/2001, CCNL 17/05/1995, CCNL Dirigenti 05/04/2001, CCNQ, Costituzione italiana, Codice Civile, Legge 151/2001, Legge 53/2000, Legge 300/1970, Legge 104/1992, D.Lgs. 29/1993, D.P.R. 150/1999, D.Lgs. 80/1998, D.P.R. 3/1957, Legge 312/1980, Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica 13/12/2001, D.Lgs. 61/2000, Artt. 39 e 40 della Costituzione, CCNL comparto Agenzie fiscali, D.P.R. 1092/1973, D.P.R. 461/2001, Legge 335/1995, Codice di Procedura Civile, D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 546/1992, Legge 97/2001, Legge 20/1994, D.Lgs. 504/1992, D.Lgs. 507/1993, T.U. 445 del 28/12/2000, D.Lgs. 626/1994, Legge 423/1993, Legge 166/1980, Legge 266/1999, Legge 336/70, Legge 145/2002, D.P.R. 18/2002, Leggi T.A.R. e Consiglio di Stato.</p>
<p align="center">TIPI DI DATI TRATTATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - origine etnica - convinzioni religiose, d'altro genere - convinzioni politiche, sindacali - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare - vita sessuale soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso - dati di carattere giudiziario
<p align="center">OPERAZIONI ESEGUITE</p> <p align="center"><u>Trattamento "ordinario" dei dati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate <p align="center"><u>Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: <ul style="list-style-type: none"> a) amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza (per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco e per l'assunzione in mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001); b) ASL e strutture sanitarie competenti (per le visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia); c) Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica per accertamento nesso causalità e concausalità (per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della pensione privilegiata e il riconoscimento del relativo diritto, per il riconoscimento della causa di servizio ed equo indennizzo); d) strutture sanitarie convenzionate ed altri enti preposti alla vigilanza dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (ai fini della sorveglianza sanitaria di

- cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni);
- e) enti assistenziali, previdenziali assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza (per motivi assistenziali e previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro);
 - f) Direzioni provinciali Ministero del lavoro, centri per l'impiego ed altri organi competenti (per l'assunzione di disabili e di personale appartenente a categorie protette ai sensi della Legge n. 68/1999);
 - g) Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, (in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali ai sensi del D.Lgs.165/2001 e del CCNQ);
 - h) Dipartimento della Funzione Pubblica, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale iscritto alle organizzazioni sindacali);
 - i) Ministero del Tesoro, (limitatamente ai dati indispensabili per la gestione delle ritenute per malattia, per sanzioni disciplinari e per l'iscrizione alle organizzazioni sindacali);
 - j) organizzazioni sindacali (per la gestione delle trattenute sullo stipendio e dei permessi e per l'esercizio delle libertà sindacali, limitatamente al personale che ha rilasciato delega).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza).

I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonché quali documenti giustificativi delle assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico.

Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità fisica all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici economici o permessi (criteri di scelta per la concessione dei permessi di circolazione auto su richiesta dei lavoratori che prestano servizio in sedi ubicate in zone a traffico limitato), per il rimborso di spese per cure mediche su richiesta del dipendente e per l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico, nonché a seguito degli adempimenti connessi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono presupposto per la concessione di permessi od altri benefici di legge.

Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose viene in considerazione laddove indispensabile per svolgere le attività relative alla concessione di permessi per le festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni di altro genere vengono in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio).

I dati giudiziari vengono trattati nei casi in cui a seguito di comunicazioni giudiziarie occorre esaminare se disporre la sospensione dal servizio e instaurare un procedimento disciplinare; inoltre sono trattati nel caso di procedimenti disciplinari.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle rispettive prerogative (permessi, trattenute, aspettative e distacchi).

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

I dati relativi all'origine etnica vengono trattati in attuazione della c.d. "proporzionale etnica" nella provincia di Bolzano, nei casi in cui essi costituiscono presupposto per la concessione dei

benefici di legge.

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti, con particolare riferimento ai certificati del casellario giudiziale ed ai sensi del D.P.R. n. 313/2002.

ALLEGATO N. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
Scheda n. 2
<p align="center">FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO</p> <p>Attività dirette all'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni. Art. 66, comma 1 del Codice.</p>
<p align="center">DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO</p> <p>Presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei contribuenti e gestione dell'Anagrafe Tributaria.</p>
<p align="center">FONTE NORMATIVA</p> <p>D.Lgs. n. 300/1999, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, D.P.R. 917/1986, Legge 212/2000, D.P.R. 322/1998, L. n. 248/2006.</p>
<p align="center">TIPI DI DATI TRATTATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, anamnesi familiare - vita sessuale soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso - dati di carattere giudiziario
<p align="center">OPERAZIONI ESEGUITE <u>Trattamento "ordinario" dei dati</u></p> <p>- Raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi <p>- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate</p> <p align="center"><u>Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard</u></p> <p>- Interconnessioni e raffronti di dati</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interconnessione, ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e dal relativo regolamento (D.P.R. n. 394/1999), con i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione" secondo le modalità e regole tecniche individuate con il decreto interministeriale di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. 242/2004. <p>- Comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Guardia di Finanza per accertamenti di competenza; • ai comuni nell'ambito dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni finalizzata alla cooperazione nell'attività di accertamento <p>- .</p>
<p>SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO</p> <p>Il trattamento concerne tutti i dati trattati nell'ambito delle attività di ricezione delle dichiarazioni fiscali e di gestione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria.</p> <p>In tale contesto di attività vengono in particolare trattati dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, rilevabili nell'ipotesi di scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, effettuata attraverso l'apposizione della firma del contribuente nel riquadro di modelli di dichiarazione; tale informazione non è successivamente memorizzata in Anagrafe Tributaria.</p> <p>I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento ove indicati dal contribuente nella dichiarazione UNICO Persone fisiche, all'interno della quale informazioni relative allo stato di</p>

salute sono direttamente desumibili dagli oneri deducibili e/o detraibili eventualmente indicati. Il trattamento automatizzato non consente di individuare la patologia di cui è affetto il dichiarante e, spesso, neppure il soggetto per il quale le spese mediche sono sostenute. Dati idonei a rivelare convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere sono trattati in caso di scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, effettuata attraverso l'apposizione della firma del contribuente nel riquadro di modelli di dichiarazione. Lo statuto, o meglio l'oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare infatti le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente, le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere di chi effettua la destinazione in favore della stessa. Per quanto concerne il trattamento di dati di carattere giudiziario, le uniche informazioni presenti in dichiarazione che consentono di desumere se il dichiarante sia stato o meno oggetto di provvedimenti di custodia giudiziaria o di amministrazione giudiziaria, connessi a misure di sicurezza o con effetti penali di condanna, sono costituiti dal codice di carica del rappresentante firmatario della dichiarazione (custode giudiziario, amministratore giudiziario). L'acquisizione del dato è indispensabile per la diversa gestione della dichiarazione in ordine ai termini di presentazione della stessa, alle modalità di determinazione e di pagamento delle imposte.

ALLEGATO N. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
Scheda n. 3
<p align="center">FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO</p> <p>Attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta. Applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi. Artt. 66, comma 2 e 71 del Codice.</p>
<p align="center">DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO</p> <p>Attività di accertamento, contenzioso e riscossione, applicazione delle sanzioni.</p>
<p align="center">FONTE NORMATIVA</p> <p>D.Lgs. n. 300/1999, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, D.P.R. 917/1986, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, D.Lgs 473/1997, Legge 212/2000, D.P.R. 131/1986, D.Lgs. 218/1997. L. 248/2006.</p>
<p align="center">TIPI DI DATI TRATTATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - origine etnica - convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - convinzioni politiche, sindacali - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare - vita sessuale soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso - dati di carattere giudiziario
<p align="center">OPERAZIONI ESEGUITE <u>Trattamento "ordinario" dei dati</u></p> <p>- Raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi <p>- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate <u>Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard</u></p> <p>- Comunicazione: eventuale alla Guardia di Finanza per la prosecuzione del procedimento tributario.</p>
<p align="center">SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO</p> <p>Il trattamento concerne tutti i dati sensibili e giudiziari relativi alle attività in materia di accertamento, contenzioso e riscossione delle imposte ed applicazione delle relative sanzioni. In particolare i dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento in sede di controllo formale della dichiarazione. Essendo il controllo formale delle dichiarazioni mirato, tra l'altro, ad escludere detrazioni d'imposta ed oneri deducibili non spettanti, in occasione dell'esame dei documenti probatori, gli Uffici dell'Agenzia possono venire a conoscenza di dati riguardanti spese sanitarie; spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap; spese per sussidi tecnici ed informatici per l'autosufficienza e per l'integrazione dei portatori di handicap. Nell'ambito dell'attività di accertamento, l'Agenzia tratta anche i dati che gli operatori del settore assicurazioni sono tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria e che riguardano l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il codice fiscale del beneficiario delle somme erogate associato ai dati del soggetto terzo fornitore delle prestazioni valutate nel processo di liquidazione del danno potrebbe essere idoneo a rivelare informazioni sensibili relative allo stato di salute del danneggiato. Nell'esercizio delle attività di verifica, di riscossione e sanzionatoria, l'Agenzia è inoltre suscettibile di venire a conoscenza di tutte le informazioni relative allo stato di salute e dei dati giudiziari che il contribuente intende produrre per rispondere alle contestazioni mosse</p>

dall'ufficio finanziario (es. periodo di carcerazione, malattia, grave impedimento).

I dati idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, nonché le convinzioni politiche e sindacali vengono in considerazione nell'ipotesi in cui la verifica riguardi un ente, e le persone fisiche coinvolte, il cui statuto o oggetto sociale sia tale da rivelare tali informazioni.

ALLEGATO N. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
Scheda n. 4
FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attività di controllo e ispettive; attività sanzionatorie e di tutela; gestione del rapporto di lavoro. Artt. 67, 71 e 112 del Codice.
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, accertamento della responsabilità disciplinare, attività di controllo ed ispettiva interna.
FONTI NORMATIVE Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale; D.P.R. n. 3/1957, Legge 241/90, Legge 662/1996, D.Lgs. 165/2001, Legge 689/1981, CCNL comparto Agenzie fiscali, norme regolanti il diritto del giudice contabile.
TIPI DI DATI TRATTATI <ul style="list-style-type: none"> - origine razziale ed etnica, - convinzioni filosofiche, religiose, d'altro genere - convinzioni politiche, sindacali - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare - vita sessuale - dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE <u>Trattamento "ordinario" dei dati</u> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate <p style="text-align: center;"><u>Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: <ul style="list-style-type: none"> a) Avvocatura dello Stato (per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni di atti e relazioni a fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo); b) Avvocati e consulenti della controparte (procedimenti contenziosi); c) Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (per l'accertamento delle situazioni ostative al corretto svolgimento del rapporto di servizio nell'ambito dei procedimenti disciplinari e per l'accertamento della responsabilità per danno erariale); d) Guardia di Finanza (verifiche ispettive per l'accertamento di incompatibilità con attività extraistituzionali e di situazioni contrarie ai doveri d'ufficio); e) Uffici provinciali del Lavoro (per procedure di conciliazione); f) Organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore su mandato intenda rivolgersi nel contenzioso con l'amministrazione.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO <p>Il trattamento dei dati riguarda ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso nell'ambito delle attività volte all'accertamento di responsabilità civili, penali, contabili e disciplinari; il trattamento è altresì effettuato per consentire all'Amministrazione di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti e partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione.</p> <p>Nello specifico, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da attività obbligatorie d'ufficio (es. attivazione procedimenti disciplinari su segnalazione degli organi preposti; rappresentanza dell'amministrazione in giudizio ecc) sia da istanze e attivazioni di procedimenti</p>

di parte anche nel caso del contenzioso di lavoro.

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'Ente).

Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; al consulente della controparte per le finalità di gestione del contenzioso.

ALLEGATO N. 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
Scheda n. 5
<p align="center">FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO</p> <p>Attività di controllo e ispettive; applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni. Artt. 67, 68 e 70 del Codice.</p>
<p align="center">DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO</p> <p>Gestione dell'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S..</p>
<p align="center">FONTE NORMATIVA</p> <p>D.Lgs. 460/1997, D.M. 19/01/1998, D.M. 266/2003, Legge 266/2005, D.P.C.M. 20/01/2006.</p>
<p align="center">TIPI DI DATI TRATTATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - origine razziale ed etnica - convinzioni filosofiche, religiose, d'altro genere - convinzioni politiche, sindacali - vita sessuale
<p align="center">OPERAZIONI ESEGUITE</p> <p align="center"><u>Trattamento "ordinario" dei dati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate <p align="center"><u>Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione: all'Agenzia per le O.N.L.U.S. per eventuali riscontri. - Diffusione per le seguenti finalità: la diffusione ha luogo mediante pubblicazione sul sito Web dell'Agenzia dei soli dati relativi alla denominazione, al codice fiscale ed alla sede delle O.N.L.U.S., al fine di consentire ai contribuenti l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF.
<p align="center">SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO</p> <p>Il trattamento dei dati riguarda in primo luogo la gestione dell'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., affidata dal D.lgs. 460/1997 all'Agenzia delle Entrate, a cui devono essere inviate le comunicazioni da parte dei soggetti che intendono esservi iscritti.</p> <p>Su tali comunicazioni l'Agenzia compie un controllo formale di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, in esito al quale procede all'iscrizione nell'Anagrafe.</p> <p>In tale contesto di attività, dati idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere, le convinzioni sindacali o politiche, nonché informazioni relative allo stato di salute e vita sessuale emergono laddove vi sia un esplicito rimando a dette informazioni nella denominazione, nello stesso statuto o nell'oggetto sociale dell'ente.</p> <p>In secondo luogo, i dati relativi alle ONLUS, assieme a quelli concernenti associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, altre fondazioni ed associazioni riconosciute, Università e soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica o sanitaria, confluiscono in appositi elenchi, diffusi attraverso il sito web dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di agevolare l'espressione della scelta relativa alla destinazione del cinque per mille dell'IRPEF da parte di ciascun contribuente.</p> <p>Per quanto concerne tali elenchi, l'attività dell'Agenzia si limita al recepimento delle domande di inclusione per via telematica ed alla diffusione su Internet.</p>